

# Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 3 luglio 2015 Numero 23/2015

## FISCO: APPROVATI DAL GOVERNO I DECRETI ATTUATIVI

Il Consiglio dei ministri del 26 giugno, nell'ambito della delega fiscale (Legge n. 23/2014), ha approvato cinque decreti attuativi (ora sottoposti al vaglio delle Camere), il cui contenuto, per gli aspetti salienti, può essere così sintetizzato. **CONTENZIOSO:** - il valore-soglia che consente al contribuente di stare in giudizio, senza l'obbligo dell'assistenza fiscale, è stato elevato a 3 mila euro; - tra i difensori abilitati sono compresi anche i dipendenti dei centri di assistenza fiscale, purché si tratti di contenziosi originati da adempimenti predisposti dagli stessi CAF, per conto dei clienti; - riguardo alle spese processuali, è sancito il principio che debbano seguire la soccombenza, - è introdotto, anche nel contenzioso tributario, il concetto di <lite temeraria>, che prevede la possibilità di addebitare alla parte che ha introdotto un giudizio <capzioso> (contribuente) o ha resistito in un giudizio, invece di annullare l'atto in autotutela (Amministrazione finanziaria), il pagamento di un risarcimento danni alla controparte; - è operante a pieno regime il <processo telematico>, che comporta la modalità della posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni delle Commissioni tributarie, così come la possibilità di notifica tra le parti, ed il successivo deposito presso le Commissioni, degli atti processuali. Per decorrenza e modalità sono attesi ulteriori decreti attuativi; - è esteso al secondo grado di giudizio l'istituto della <conciliazione giudiziale>, sia che l'interesse maturi in udienza, sia fuori. Se la lite si chiude in primo grado di giudizio, le sanzioni si riducono al 40% del minimo editale, in pendenza del secondo grado, al 50%; - entrambe le parti potranno presentare istanza di sospensione degli effetti della sentenza, sia in fase d'appello, sia in pendenza di ricorso in Cassazione, quando vi sia il concreto rischio che dalla sentenza possa scaturire un danno grave ed irreparabile. Il decreto prevede una parità di trattamento tra le parti (contribuente ed amministrazione), con la conseguenza che, la sospensione della esecutività di una sentenza favorevole al contribuente, consentirà all'Ufficio la ri-

scossione delle somme esigibili in Commissione tributaria provinciale; - è introdotta la <mediazione> obbligatoria fino a 20 mila euro, estesa a tutti i tributi oggetto di controversia; **REATI TRIBUTARI:** - il delitto di omessa presentazione della dichiarazione (per un'imposta evasa superiore a 50 mila euro) sarà sanzionato con la reclusione da un anno e sei mesi a 4 anni; - l'occultamento e sottrazione di scritture contabili sarà punita con la reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni; - l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti è punita con la reclusione da 18 mesi a 6 anni. Resta inalterata la soglia dei 50 mila euro che fa scattare l'illecito penale; - in relazione alla frode fiscale, è confermata la pena detentiva fino a 6 anni, in riferimento ai ricavi non dichiarati, con la soglia che sale a 1,5 milioni; - costituisce <frode> anche l'utilizzo di crediti e ritenute fittizie portate in diminuzione dell'imposta, se superiori al 5% dell'imposta, o, comunque, a 30 mila euro; - la soglia di punibilità per la dichiarazione infedele è elevata da 50 a 150 mila euro d'imposta ed il valore assoluto di imponibile passa da 2 a 3 milioni; - sono esclusi dalla rilevanza penale i costi indeducibili, se reali, e gli errori sull'inerenza e sulla competenza; - il reato per l'omesso versamento dell'IVA (dichiarata) è elevato da 50 a 200 mila euro; - il reato di omesso versamento di ritenute sarà punito indipendentemente dalle certificazioni rilasciate: sarà sufficiente che il loro versamento fosse dovuto; - il concetto di imposta evasa non sarà più collegabile al concetto di imposta <teorica> (in presenza di perdite dichiarate dal contribuente), ma sarà richiesta l'evasione <concreta> di imposte effettivamente dovute; - è introdotto il delitto di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, con reclusione da 1 a 3 anni quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50 mila euro; **INTERPELLI:** la norma disciplina 5 tipologie di interpellati; *ordinario:* può essere sottoposto all'Amministrazione finanziaria quando sussistano obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione delle norme applicabili al caso concreto; *qualificatorio:* in questo caso il dubbio interpretativo

verte, non sulla norma, bensì sulla qualificazione della fattispecie; *probatorio:* consiste nella richiesta di un parere sulla sussistenza delle condizioni e la valutazione dell'idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'accesso a determinati regimi fiscali (es. operazioni intercorse con paesi <black list>, <Cfc>, per la continuazione del consolidato in presenza di operazioni straordinarie); *anti abuso:* riguarda un parere se le operazioni da realizzare costituiscono fattispecie di abuso del diritto (questa fattispecie è attivabile anche per le ipotesi di interposizione fittizia di persona di cui all'art. 37, comma III, del D.P.R. n. 600/1973); *disapplicativo:* riguarda la verifica delle condizioni per la disapplicazione di norme tributarie (es. riporto delle perdite nelle operazioni di fusione, di cui agli artt. 84 e 172 del TUIR). Per gli interpellati <ordinari> e <qualificatori>, la risposta deve pervenire entro 90 giorni da quando è inoltrato il quesito, per le altre tipologie, entro 120. Se la risposta non arriva nei termini, è da intendersi approvata la soluzione proposta dal contribuente. Le risposte alle istanze non sono impugnabili, con l'unica eccezione di quelle formulate per la disapplicazione di norme antielusive. In questo caso si può proporre ricorso insieme all'atto impositivo; **RISCOSSIONE:** - l'aggio della riscossione è ridotto al 6%; - è introdotto il concetto di <lieve inadempienza>, che offre la possibilità di <salvare> il beneficio della dilazione del debito, pagando quanto dovuto entro 5 giorni dalla scadenza (nel limite dei debiti del 3%, fino a 10 mila euro); - chi <salta> 5 rate (attualmente sono 8) non consecutive, non si vedrà più pignorare i propri beni e potrà saldare il conto con pagamenti dilazionati; - l'agente della riscossione può concedere la dilazione del pagamento, fino ad un massimo di 72 rate mensili, dietro una semplice richiesta del debitore, che dichiari (e dimostri) la sua situazione di difficoltà.

## RIMBORSI IVA: NUOVI SCHEMI DI FIDEIUSSIONE

Con il provvedimento n. 87349/2015, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi schemi di fideiussione bancaria o assicurativa, per le richieste di rimborso

dei crediti IVA annuali e trimestrali. La prestazione della garanzia è dovuta, tuttavia, solo per i rimborsi superiori a 15 mila euro e sempre che non ricorrano le specifiche ipotesi di esonero, introdotte dal decreto legislativo n. 175/2014. Con lo stesso provvedimento è stato anche modificato il modello che banche e intermediari utilizzano per la costituzione in pegno, a favore dell'amministrazione finanziaria, dei depositi vincolati dai contribuenti in titoli di Stato (o ugualmente garantiti) a fronte dei rimborsi degli stessi crediti. I nuovi modelli per fidejussioni e depositi vincolati sono utilizzabili dal 27 giugno scorso, ma fino al 31.12.2015 potranno essere ancora utilizzati quelli <vecchi>. La durata della garanzia è di 3 anni dalla data del rimborso o, se inferiore, pari al periodo mancante al termine di decadenza per l'accertamento (al netto del periodo di tempo intercorrente tra la notifica della richiesta di documenti e la loro consegna, se superiore a 15 giorni).

#### CONFERIMENTO D'AZIENDA: INCREMENTO BASE <ACE>

Nelle ipotesi di conferimento d'azienda, eseguite in neutralità fiscale (ai sensi art. 176 del TUIR), si realizza solitamente una plusvalenza, destinata a formare una riserva di patrimonio netto. Ci si chiede se tale riserva sia, o meno, rilevante ai fini del calcolo della base imponibile <ACE>. Premesso che, ai fini della citata agevolazione, rilevano solamente le riserve di utili effettivamente realizzati, stando ad autorevole dottrina (Sole - 24 Ore del 22.6.2015), si realizzerebbe tale condizione, solo qualora la partecipazione ottenuta dal conferimento fosse stata ceduta.

#### ACCERTAMENTO: RETTIFICHE DEI COSTI

Interessante sentenza segnalata e commentata dal Sole - 24 Ore di lunedì 22 giugno scorso, a proposito della rettifica di costi per antieconomicità o perché considerati eccessivi (Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia n. 541/2 del 15.5.2015). Tale sentenza coglie la distinzione tra costi da riprendere a tassazione, in quanto antieconomici, per i quali l'Amministrazione finanziaria de-

ve dimostrare la <non inerenza>, cioè il mancato collegamento tra spesa e attività svolta dall'impresa, rispetto a costi ritenuti eccessivi (ma inerenti), per i quali, sempre l'Amministrazione finanziaria, deve dimostrare, in base ad elementi gravi, precisi e concordanti, che quella spesa è da ritenersi deducibile in misura inferiore.

#### SCORPORO DELLE AREE: CASI PARTICOLARI


Mentre le regole <fiscali> non prevedono eccezioni allo scorporo del valore dei terreni (al fine di dedurre fiscalmente l'ammortamento del solo fabbricato), i principi contabili nazionali (OIC 16) ed un documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti individuano almeno un'ipotesi in cui tale scorporo può non avvenire. Si tratta del caso in cui la costruzione di proprietà consiste in una quota parte dell'intero fabbricato (es., un ufficio in un condominio di uffici), per cui la proprietà dell'area è determinata per millesimi e non sussiste un valore vero e proprio (dell'area). In questo caso si suggerisce di sottoporre ad ammortamento (contabile) l'intero valore del cespite. Viceversa, non vi sarebbero le condizioni per ammortizzare un <posto auto>, accatastato come C/6, consistente in uno spazio su di un piazzale, delimitato da linee bianche. In questo caso, infatti, mancherebbe l'edificazione sul terreno (se si esclude l'asfaltatura o la pavimentazione).

#### POSTE IN VALUTA ESTERA: CRITERI DI CONVERSIONE

Riguardo alla conversione in euro delle poste in valuta estera, il principio contabile OIC 26 fornisce alcune importanti indicazioni. In sede di redazione del bilancio, i crediti devono essere, prima di tutto, sottoposti ad una valutazione <ordinaria>, riguardo al presunto realizzo, e solo successivamente convertiti in euro. La componente <valutativa> dovrà figurare in bilancio separatamente da quella di <conversione>. Gli anticipi in valuta, corrisposti o ricevuti, per l'acquisto o la vendita di beni e servizi, sono qualificati tra le poste non monetarie e, conseguentemente, non rientrano tra le attività e le passività che devono essere adeguate al cambio di fine esercizio. Quanto ai titoli

azionari e partecipazioni iscritti nell'attivo circolante, espressi in valuta estera, devono essere dapprima valutati secondo quanto previsto dall'art. 2426 del Codice Civile e, solo successivamente, convertite in euro. Per queste poste non si distinguerà in bilancio l'effetto valutativo da quello di conversione. Anche i fondi per rischi ed oneri, connessi a passività in valuta, così come i conti d'ordine, in relazione a garanzie, impegni, ecc., devono essere convertiti al cambio di fine esercizio.

MERCATO FINANZARIO		
	24/06/15	01/07/15
<b>EURIBOR</b>		
3 mesi	-0,014	-0,014
6 mesi	0,05	0,05
1 anno	0,165	0,166
<b>CAMBI</b>		
Euro - USD	1,121	1,110
Euro - yen	138,93	136,63
<b>SPREAD</b>		
(> Germania)	129	147



#### Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

#### Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO